

COMUNE DI VILLONGO
Provincia di Bergamo
Assessorato alla Polizia Locale

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO E
LA SICUREZZA DEI CITTADINI

TITOLO I - **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Definizioni e luoghi pubblici

TITOLO II - **ESTETICA E DECORO CITTADINO**

- Art. 4 - Disposizioni generali
- Art. 5 - Domanda per l'installazione di tende
- Art. 6 - Caratteristiche essenziali delle tende
- Art. 7 - Insegne vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 8 - Festoni e luminarie
- Art. 9 - Manutenzione degli edifici
- Art. 10 - Ornamento dei fabbricati
- Art. 11 - Affissioni
- Art. 12 - Collocamento di targhe
- Art. 13 - Lavatura e battitura panni
- Art. 14 - Depositi in proprietà privata
- Art. 15 - Baracche ed orti
- Art. 16 - Fumi ed esalazioni
- Art. 17 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 18 - Scarichi nei fossi e nei canali
- Art. 19 - Trasporto di letame e materiali da espurgo
- Art. 20 - Terreni confinanti con il suolo pubblico
- Art. 21 - Delimitazioni di area di sosta privata

TITOLO III - **CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

- Art. 22 - Circolazione di animali
- Art. 23 - Diritti degli animali - maltrattamento degli animali
- Art. 24 - Custodia dei cani e degli animali
- Art. 25 - Piccioni
- Art. 26 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 27 - Imbrattamenti degli animali
- Art. 28 - Divieti
- Art. 29 - Norme di rinvio

TITOLO IV - **QUIETE PUBBLICA**

- Art. 30 - Norme ed orari per le attività rumorose
- Art. 31 - Rumori nelle case
- Art. 32 - Suono delle campane
- Art. 33 - Rumori fastidiosi
- Art. 34 - Sale da ballo, cinema, ritrovi
- Art. 35 - Suonatori e mestieri ambulanti
- Art. 36 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 37 - Uso di segnalazioni sonore
- Art. 38 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

TITOLO V - **SICUREZZA PUBBLICA**

- Art. 39 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 40 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 41 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 42 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
- Art. 43 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
- Art. 44 - Autorimesse
- Art. 45 - Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 46 - Protezione da schegge
- Art. 47 - Getto di cose
- Art. 48 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Art. 49 - Manutenzione di edifici e pertinenze
- Art. 50 - Ordini di riparazione
- Art. 51 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 52 - Atti contrari alla sicurezza
- Art. 53 – Atti contrari alla decenza
- Art. 54 - Intralcio alla circolazione per accattonaggio
- Art. 55 – Raccolta di fondi a scopo benefico
- Art. 56 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 57 - Cortei funebri

TITOLO VI - **NETTEZZA PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE**

- Art. 58 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 59 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 60 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- Art. 61 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 62 - Cura delle siepi e piante
- Art. 63 - Emissioni ed esalazioni
- Art. 64 – Spargimento di liquami a scopo agricolo

TITOLO VII - **DIVIETI**

- Art. 65 - Operazioni vietate in luoghi pubblici
- Art. 66 - Carovane
- Art. 67 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 68 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Art. 69 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari
- Art. 70 – Limitazioni al prelievo dell'acqua
- Art. 71 - Divieto di giochi su suolo pubblico
- Art. 72 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

TITOLO VIII - **SANZIONI E NORME FINALI**

- Art. 73 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
- Art. 74 - Pagamento immediato
- Art. 75 - Abrogazione di norme preesistenti
- Art. 76 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana del comune di Villongo è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti e mira alla tutela dell'integrità del patrimonio pubblico comunale ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina, **garantendo la libertà dei singoli dall'eccesso del libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità intera, nella prospettiva di migliorare la qualità della vita dei cittadini e degli utenti dei servizi che il comune di Villongo elargisce.**

Articolo 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti del Servizio di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia l'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, la formazione all'ottemperanza delle norme e la massima deterrenza.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Articolo 3

Definizioni e luoghi pubblici

Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.

Deve sempre essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività, e sono, pertanto, vietati gli atti o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili e a disposizione della clientela i servizi igienici.

TITOLO II

ESTETICA E DECORO CITTADINO

Articolo 4 Disposizioni generali

Nei provvedimenti per l'esposizione di infissi, insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel regolamento locale d'igiene, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Articolo 5 Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda di inizio attività al comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Articolo 6 Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Articolo 7 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili, dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose che riproducono abbagliamento o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale e di inquinamento luminoso.

Chiunque intenda esporre, insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio.

Le preinsegne, come bene definite nell'art. 47 del DPR 495/92, possono essere installate in riferimento al vigente e specifico regolamento.

Articolo 8

Festoni e luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme assenso dal competente ufficio tecnico.

Articolo 9

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità del competente organo Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, mediante piani di interventi concordati con la Pubblica Amministrazione, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

Articolo 10

Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Articolo 11

Affissioni

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul patrimonio pubblico in genere.

É vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.

E' vietato inoltre applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline semaforiche e su parti di immobili privati.

Articolo 12

Collocamento di targhe

Prima di collocare targhe di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'assenso, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo.

Articolo 13

Lavatura e battitura panni

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, in modo da recare molestia al vicinato e ai passanti.
La lavatura e l'esposizione della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche, siano esse piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.

Articolo 14

Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme , è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che possa nuocere all'estetica, al decoro del comune, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività .

Articolo 15

Baracche ed orti

È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, fatto salvo quanto espressamente previsto dalle vigenti norme dello strumento urbanistico in vigore.
Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Articolo 16

Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene , è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.
È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Articolo 17

Pattumiere e recipienti con rifiuti

Fermo restando le disposizioni specifiche contenute nel regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, è vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti non conformi contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura dell'Amministrazione Comunale o del gestore del servizio, a partire dalle ore 06,00 alle ore 08,00 del giorno previsto per il ritiro da parte degli incaricati di detto servizio, o comunque secondo le modalità impartite dal sopraccitato regolamento.

Articolo 18

Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi d'acqua naturali.

Articolo 19

Trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non con sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurato con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Articolo 20

Terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari di terreni non recintati e confinanti con le aree pubbliche attrezzate dovranno aver cura di tenerli puliti e privi di elementi di pericolo.

Articolo 21

Delimitazione di area di sosta privata

Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo, con l'indicazione della privata proprietà.

TITOLO III

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 22

Circolazione di animali

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione alla polizia locale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.

E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali sulle aree pubbliche.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

Si evidenzia che il possesso di alcuni cani non si configura come attività di allevamento.

Articolo 23

Diritti degli animali – maltrattamento degli animali

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali.

Articolo 24

Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici Asl dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e dell'Anagrafe canina.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone. E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Articolo 25 Piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 26 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Nel condurre all'aperto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, i propri cani è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio; alternativamente al guinzaglio, il cane deve essere calzato con museruola.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione all'autore della violazione.

Articolo 27 Imbrattamenti degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Articolo 28 Divieti

È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico

Articolo 29 Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.

Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla legge 281 del 14.08.1991.

TITOLO IV

QUIETE PUBBLICA

Articolo 30 Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni

previste nel Piano di Zonizzazione Acustica, se vigente, o in alternativa nella Legge 447/1995 e relativi decreti attuativi.

Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, le attività rumorose possono essere svolte solo nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 19.

Articolo 31 Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti che superano i decibel previsti. L'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 22 alle 7, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 32 Suono delle campane

Il suono delle campane è sempre assentito, nel rispetto delle tradizioni sociali.

Articolo 33 Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.

L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

É vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

Articolo 34 Sale da ballo, cinema, pubblici esercizi, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i pubblici esercizi, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo da rispettare la normativa vigente in materia di immissioni sonore.

Per quanto riguarda gli orari di attività si rinvia alla vigente Ordinanza Sindacale.

Articolo 35 Suonatori e mestieri ambulanti

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

É assolutamente vietata l'attività di lavavetri sull'intera area pubblica del territorio comunale e l'attività di chiedere elemosine.

É, inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.

Articolo 36
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Articolo 37
Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

Articolo 38
Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alle norme vigenti in materia ed alla competenza dell'ARPA.

TITOLO V

SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 39
Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili fuori dai casi consentiti.

Articolo 40
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Articolo 41
Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

É vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Articolo 42

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

É assolutamente vietato:

- a) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- b) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

Articolo 43

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all'ufficio di Polizia Locale, mediante apposito modulo, nei termini prescritti.

Articolo 44

Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell'Interno.

Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di prevenzione incendi o prescriverà le opere necessarie per la messa a norma.

Articolo 45

Trasporto di oggetti pericolosi

Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

É vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni esimili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

É in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

Articolo 46

Protezione da Schegge

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per impedire che le schegge ledano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

Articolo 47

Getto di cose

É proibito gettare, su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, materiali di demolizione o altro da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili.

Articolo 48

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Articolo 49

Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

É fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Articolo 50

Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Responsabile dell'Ufficio tecnico provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Articolo 51

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario.

Articolo 52

Atti contrari alla sicurezza

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Articolo 53

Atti contrari alla decenza

Non è ammesso circolare sulla pubblica via a dorso e piedi nudi.

Parimenti è vietato esporre in luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

Articolo 54

Intralcio alla circolazione per accattonaggio

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare, con comportamenti invasivi e petulanti, conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Articolo 55

Raccolti di fondi a scopo benefico

Sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia manifestazioni di sorte locale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. E' assolutamente vietato chiedere elemosine e mendicare in particolare nelle aree antistanti il cimitero, il mercato ed i luoghi di culto, al fine di non recare molestie alle persone con atti invasivi e pedanti.

Articolo 56

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

É vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Articolo 57 Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri.

TITOLO VI

NETTEZZA PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE

Articolo 58 Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale. In particolare è proibito, gettare, abbandonare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Articolo 59 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sul cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Articolo 60

Divieto di lavatura e riparazione veicoli

É proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Articolo 61

Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Articolo 62

Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede e garantire la sicurezza veicolare e pedonale.

Articolo 63

Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, e' proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Articolo 64

Spargimento di liquami a scopo agricolo

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, la concimazione di terreni agricoli e' consentita dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le ore 10 e non prima delle ore 16, dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8 e non prima delle ore 19, al fine di non fare insorgere problemi igienico-sanitari ed evitare la diffusione di odori molesti, salvo diverse indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

TITOLO VII

DIVIETI

Articolo 65 Operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
- c) esporsi in costumi indecorosi;
- d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;
- f) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;
- g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività pubbliche;
- h) utilizzare le strutture pubbliche in modo difforme da quello stabilito;
- i) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone come ad esempio l'utilizzo di bombolette spray, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi.

Articolo 66 Carovane e bivacchi

E' vietata la sosta di carovane, di tende da campeggio e simili, così come l'esercizio di bivacco su tutto il territorio comunale, non esistendo aree idonee ed attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario, fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento in materia di spettacoli viaggianti e sagre patronali.

Articolo 67 Deturpamento di edifici pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Articolo 68 Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, è, specialmente, fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;

- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura
- f) utilizzare i giochi al di sopra dei 12 anni di età.

Articolo 69

Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Articolo 70

Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto

In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati , per innaffiare orti e giardini.

Articolo 71

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

È parimenti vietato l'uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Articolo 72

Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura della Società Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

TITOLO VIII

SANZIONI

Articolo 73

Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni liberamente determinate dall'Amministrazione comunale di Villongo, nell'esercizio del potere sanzionatorio ed in virtù delle prerogative e dell'autonomia regolamentare che gli art. 5 e 128 della Carta Costituzionale conferiscono agli Enti Locali e nel rispetto dei principi fondamentali previsti in materia di illeciti amministrativi dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tutte le violazioni del presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500, in conformità a quanto previsto dall'art 7/bis del TUEL. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, *fatti salvi i poteri del Sindaco in materia di pubblica sicurezza e sicurezza urbana previsti dall'art. 54 del TUEL -D.lgs. n.267/2000.*

Ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo di **euro 50** (doppio del minimo) con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C. C. Postale intestato alla Polizia Locale.

E' facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.

Articolo 74

Pagamento immediato

Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri.

Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Articolo 75

Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti le stesse materie ed in quanto contrastanti.

Articolo 76

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge.